

**REGOLAMENTO DELLA
CASA DI RIPOSO
"SAVINI"**

Approvato con deliberazione	C.C. n. 83	del 13. 5.1988
Modificato con deliberazione	C.C. n. 211	" 19.12.1988
" " "	C.C. n. 49	" 16. 6.1994
Integrato con deliberazione	C.C. n. 13	" 26. 2.1996
e " "	C.C. n. 33	" 27. 5.1996

ART. 1

La Casa di Riposo e' un servizio di carattere residenziale che ha il compito di garantire agli utenti un elevato livello di confort abitativo e assistenziale nel rispetto dell'autonomia individuale e della riservatezza personale, consentendo ritmi di vita di tipo familiare.

La Casa di riposo ha, altresì, il compito di favorire i rapporti degli ospiti con l'esterno e si pone come servizio integrato con gli altri servizi socio-assistenziali territoriali ai quali pu fornire un supporto tecnico e operativo.

Quale presidio socio-assistenziale si avvale del S.S.N. per garantire agli utenti le prestazioni igienico sanitarie e riabilitative di base, mediante coordinamento organizzativo con la U.S.L..

Possono usufruire della Casa di Riposo gli anziani sia autosufficienti che non autosufficienti sul piano fisico e psichico, con precedenza con quelli residenti nel Comune di Cantiano al momento della domanda, per i quali non sia possibile il mantenimento nel proprio ambiente domestico e familiare.

Possono, inoltre, essere ricoverati nella Casa di Riposo, in carenza di specifici servizi territoriali, utenti anche non anziani in stato di non autosufficienza.

ART. 2

Le domande vanno inoltrate al Comune di Cantiano corredate della seguente documentazione:

- certificato medico
- stato di famiglia
- fotocopia della denuncia dei redditi o libretto di pensione
- dichiarazione di impegno del richiedente a pagare la retta fissata o dei familiari o altri a coprire la differenza di retta nel caso che il reddito del richiedente non sia sufficiente.

La domanda sara' istruita dall'ufficio Servizi Sociali che presentera' apposita relazione e proposta di intervento alla G.M..

Qualora si presentino necessita' urgenti che richiedano la deroga della normale procedura, su proposta dell'Ufficio S.S., l'Assessore all'Assistenza o il Sindaco possono autorizzare provvisoriamente il ricovero salva successiva ratifica della Giunta.

Ogni richiesta di dimissioni avanzata 15 giorni prima del termine indicato dall'ospite deve essere accolta.

ART. 3

La Casa di Riposo, per garantire un adeguato livello di benessere psico-fisico, fornisce un complesso di servizi e prestazioni complementari tra loro, così articolato:

- servizio alberghiero comprensivo di alloggio, ristorazione e manutenzione dell'abbigliamento personale
- assistenza diurna e notturna
- assistenza sanitaria di base comprensiva di prestazioni mediche generiche, infermieristiche, riabilitative e farmaceutiche, tramite i servizi della U.S.L.
- attività di mobilitazione, occupazionali e ricreative culturali.

ART. 4

Il Comune può essere chiamato a rispondere per danni alle persone o alle cose accaduti agli ospiti o causati a terzi dai medesimi, salvo che non si tratti di persone nei cui confronti sia sopravvenuta interdizione per incapacità naturale ed il Comune non abbia predisposto le debite cautele.

ART. 5

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune sovrintende all'organizzazione dei servizi avvalendosi della collaborazione delle Suore Piccole Ancelle del S.Cuore, sulla base di apposita convenzione, del personale dipendente e di altro personale incaricato a qualsiasi titolo.

ART. 6

Gli ospiti sono tenuti alla contribuzione della retta di ricovero fissata dalla G.M. in base alla sistemazione.

La retta viene definita periodicamente dalla G.M. e portata a conoscenza degli ospiti mediante comunicazione scritta.

La retta a carico dell'ospite deve essere versata al termine di ciascun bimestre all'Esattoria Comunale ed è comprensiva di tutte le prestazioni di cui all'art. 3.

(così modificato con delib. CC n. 211 del 19.12.1988)

La G.M. provvederà a determinare l'entità della retta sulla base dei criteri di residenza di cui all'art. 6, p. 4, della L.R. n. 43 del 5.11.1988.

(così modificato con delib. C.C. n. 211 del 19.12.1988)

Nel caso in cui paghino per intero la retta, ai fini dell'applicazione della tariffa, sono considerate al pari dei residenti anche le persone native di Cantiano o comunque appartenenti ad un nucleo familiare residente a Cantiano al momento della nascita, che per motivi di lavoro o familiari o affettivi abbiano dovuto successivamente risiedere altrove.

(così integrato con delib. CC n. 49 del 16.6.1994)

ART. 7

Nel caso in cui il richiedente non sia in grado di pagare per intero la retta, l'onere della differenza dovra' essere assunto dai familiari tenuti all'obbligo degli alimenti (art. 433 del Codice Civile).

ART. 8

Nel caso in cui i parenti tenuti all'obbligo degli alimenti non possano farsi carico completamente dell'integrazione della retta, ferme restando le necessarie verifiche, gli stessi chiederanno l'integrazione ai Comuni di residenza che potranno assumersi tale onere con delibera di impegno.

(cosi' modificato con delib. G.M. n. 211 del 19.12.1988)

ART. 9

Nel caso che esistano congiunti notoriamente in grado di pagare la retta, il Comune ai sensi dell'art.155 del TULPS provvedera' a diffidare tali congiunti a prestare gli alimenti all'anziano secondo quanto previsto dalle norme del diritto civile, promuovendo tutte le azioni atte a salvaguardare l'interesse dell'anziano.

ART. 10

Qualora sussistano per il richiedente le condizioni di cui all'art. 6 e che il richiedente stesso sia proprietario di beni immobili - e quindi non considerabile in stato di indigenza - la G.M. potra' stabilire di volta in volta in volta con apposita convenzione le modalita' per l'assunzione dell'onere dell'assistenza a proprio carico dietro il conferimento dei beni, garantendo all'anziano l'assistenza a vita, nel caso che lo stesso si dichiari favorevole.

ART. 11

L'Amm.ne comunale si assumera' l'onere del ricovero per i residenti nel Comune di Cantiano - ai sensi dell'art.154 del TULPS n., 773/1931 e art. 27 del relativo Regolamento n. 635/1940 - qualora si accerti che il richiedente sia riconosciuto inabile a qualsiasi lavoro e privo di mezzi di sussistenza, nonche' sprovvisto di parenti tenuti all'obbligo degli alimenti o, se vi siano, in condizione di non poterli prestare.

In tal caso si provvedera' d'ufficio a verificare i redditi posseduti dal richiedente ed all'accertamento dei requisiti di legge (inabilita', mancanza di mezzi di sussistenza o parenti tenuti all'obbligo degli alimenti), proponendo l'integrazione della retta da parte del Comune o l'assunzione dell'intero onere.

L'integrazione della retta non potra' comunque prescindere dal versamento da parte dell'interessato dell'80% dei

propri redditi.

ART. 12

Nel caso di assenza dalla Casa di Riposo per periodi superiori a giorni quindici a causa di ricoveri ospedalieri, rientri temporanei in famiglia, soggiorni climatici o terapeutici o altro, l'ospite e' tenuto al pagamento del 50% della retta, salvo situazioni particolari da valutare singolarmente dalla G.M..

ART. 13

Qualora l'anziano ospitato si trovi in serie condizioni di non autosufficienza e abbisogni di particolari cure aggiuntive, tale forma di assistenza dovra' essere assunta prioritariamente dalla famiglia o dai congiunti che potranno trattenere per intero l'indennita' di accompagnamento.

Nel caso in cui la famiglia o i congiunti dell'anziano particolarmente non autosufficiente non siano in grado di occuparsi delle prestazioni supplementari richieste dal caso, di esse se ne dovr fare carico il Comune al quale verranno versate per intero le indennita' di accompagnamento comunque percepite dall'anziano.

Nuovi criteri di riscossione rette-delib CC n.13/96 e n.33/96:

- a) differenziazione tra gli importi delle tariffe per gli autosufficienti e i non-autosufficienti;
- b) differenziazione tra gli importi delle tariffe per i residenti o originari di Cantiano e non, cosi' come individuati con delibera C.C. n. 83/88 e successive modificazioni;
- c) contenimento del numero dei ricoveri in camera singola complessivamente entro il numero di 7 (sette) salvo motivate necessita' particolari o contingenti da valutare singolarmente da parte dell'Ammin.ne.
- d) contenimento del numero dei ricoveri di non-autosufficienti entro il limite del 55% sul totale, con le eccezioni riportate al precedente punto c).

TARIFFE IN VIGORE DAL 1.3.1996:

	AUTOSUFFICIENTI		NON AUTOSUFFICIENTI	
	singola	doppia	singola	doppia
"CANTIANESI"	1.550.000	1.150.000	1.800.000	1.550.000
"NON CANTIANESI"	1.800.000	1.550.000	2.050.000	1.800.000